I. TESTAMENTO DEL FU SIG. GASPARE DE RISO DEL 1760 – II. CODICILLI DEL 1763 – III. ATTI D' INTERPRETAZIONI POSTERIORI PER SERVIRE NELLA CAUSA TRA GLI EREDI DELLA SIGNORA MARIANGELA DE RISO DUCHESSA DI CAPRACOTTA COL SIG. BARONE CARPINONE.

II. camera della g. c. civile.

AVVERTIMENTO.

La causa presenta due quistioni. La prima consiste nel sapere, se la duchessa di Capracotta MARIA ANGELA DE RISO *figliuola del fu sig.* Giuseppe de Riso *venne invitata al fedecommesso dallo zio fu sig.* GASPARE DE RISO *coi codicilli. I documenti stampati riguardano unicamente tal quistione. Vi abbiamo aggiunte brevi note per richiamare l' attenzione a' punti principali. Abbiamo divisi 'l testamento, ed i codicilli per numeri, onde facilitarne la intelligenza.*

TESTAMENTO

DEL FU SIG. GASPARE DE RISO DEL 1760.

I. Istituisco miei *eredi universali*, *e particolari* i signori *D. Agostino de Riso* mio dilettissimo fratello, e *D. Giuseppe de Riso* mio dilettissimo nipote figlio secondogenito del fu barone di Carpinone *D. Gennaro de Riso* altro mio amatissimo fratello in tutti, e qualsivogliano beni, mobili, stabili, danaro contante, in fede di credito, danaro dato a cambio, annue entrate, oro ed argento lavorato, nomi di debitori, *denaro impiegato nella compra d' ogli*, ed in ogni altra cosa, che io tengo, e posseggo, e che a me si appartiene, e potrà in avvenire appartenersi, dovunque siti, e posti siano detti beni, ed in qual si sia modo consistenti, niuna cosa eccettuata, *cogl' infrascritti però fedecommesso*, *maggiorato*, *e sostituzioni* riguardo *l' infrascribendi beni stabili*, *e compre faciende soltanto*, e colli pesi, legati, ed altro secondo disporrò in appresso; tutte le quali cose voglio che si abbiano da osservare ed eseguire perpetuamente (*).

II. Dichiaro avere, tenere, e possedere una *massaria* ar-

(*) Da questo luogo risultano due idee elementari - 1. La instituzione dell'erede nelle persone del fratello *Agostino*, e del nipote ex fratre *Giuseppe* - 2. Un fedecommesso sui beni stabili, e sulle compre da fare.

arbustata e vitata di moggia 70 in circa con giardino in piano di essa con casa nobile palaziata . . . . con cappella pubblica sotto della medesima . . . . Un' altra casa palaziata di più appartamenti con giardino accosto di essa . . . . . Altri bassi al numero di dodici terranei, con altri quattro per uso di osteria, con altro picciolo giardinetto, siti tutti detti stabili nel casale di S. Sebastiano . . . . . quali beni stabili furono da me comprati . . . . con mio proprio denaro notabilmente aumentati.

Dichiaro inoltre tenere in potere di D. Domenico de Sinno di Taranto salme tremila cento settantanove d' olio dallo stesso comprate per conto mio, e con mio proprio danaro, parte di esse vendute, e parte invendute, come anche tenere danaro in fede di credito, danaro dato a cambio, ed altre esigenze, come dall' infrascribendo conto (*).

III. *Voglio*, *ed espressamente comando* che se in tempo di mia morte non si troveranno vendute le sopraddette quantità di olio, nè esatte in tutto, nè in parte l' espressate somme di danaro, *debbano i miei eredi procedere alla vendita* delle dette restanti quantità degli olii, secondo la occasione si presenterà per quel prezzo, che meglio potranno convenire col compratore, ed esigere tutte le somme di danaro, che in tempo di mia morte si ritroveranno inesatte. E così il danaro perveniendo dalla vendita delle dette restanti quantità d' oglio, come il danaro perveniendo dall' esazione suddet-

(*) Ecco i due cespiti principali della di lui eredità - 1. Fondi in S. Sebastiano - 2. Olio, danajo contante, ed esigenze.

detta, unitamente col danaro contante, o in fedi di credito, o in polizze notate fedi, nel caso che da me non si fussero in tutto, o in parte esatte le soprascritte somme, ed impiegate in tutto, o in parte in compra, o compre, *debba dalli medesimi impiegarsene in compra la somma di ducati centomila, siccome in appresso ordinerò, e la compra, o compre faciende debbano farsi di beni stabili, o di annue entrade, o di partite di arrendamenti, di fiscali, adoe, e di altri effetti a loro disposizione. Nelle cautele delle quali compre, una o più volte faciende debba farsi espressa menzione che tali compre si facciano col mio danaro ereditario soggetto all' infrascribendo vincolo di perpetuo fedecommesso, e così debba osservarsi, fintantochè si faccia compra, o compre libere, e senza patto di ricomprare;* nelle cautele delle quali compre libere, debba parimente farsi espressa menzione, che quelle si facciano col mio danaro ereditario soggetto *all' infrascribendo vincolo di perpetuo fedecommesso* (*).

IV. Ma perchè considero ne' tempi correnti non così facile si ritroverà ad impiegare somma sì ingente in compra, o compre sicure cosicchè potrebbe il danaro restare per molto tempo infruttuoso in *pregiudizio delli miei eredi che non sono altro che usufruttuarj. Voglio perciò, ordino*, ed espres-

 sa-

(*) Risultano da questo luogo due idee - 1. che doveano impiegarsi duc. 100000. dagli eredi - ora la duchessa di Capracotta fece uno degl' impieghi: adunque fu più che *usufruttuaria* - 2. che l' impiego restava sottoposto a fedecommesso.

samente comando che fintanto non si ritroverà il detto danaro ad impiegare nella soprascritta compra, o compre da me ordinate, sia nella facoltà delli detti eredi d'impiegare tutto il danaro, o quella parte, che non si ritroverà ad impiegare nelle compre suddette, o nel negozio dei cambj, o in quello degli ogli nelle piazze, ove meglio stimeranno farne l'incetto (*).

V. *Ed avendo io tutta la mira alla conservazione de' soprascritti beni stabili, e compre come sopra faciende* (**) *per lo decoro delli detti miei eredi, e mantenimento, ed altri chiamati, e contemplati nel presente mio testamento*, il che non può conseguirsi senza sottoporli a *perpetuo vincolo di maggiorato, e fedecommesso*, con proibire tutte, e qualsivogliano specie di alienazione, e detrazione, essendosi sperimentata questa l'unica maniera di mantenere le case, e la famiglia nel proprio splendore, e decoroso mantenimento: che perciò nella più ampia, e miglior forma, e maniera, che posso, e dalla legge mi vien permesso, vincolo, e sottopongo li soprascritti beni stabili siti in S. Sebastiano a perpetua strettissima *primogenitura*, *e le compre* come da me so-

(*) Si osservi quale senso dia alla voce *usufruttuario* il testatore. I suoi eredi erano proprietarj *cum onere restitutionis* - Li chiama non pertanto *usufruttuarj*. Egli li considera come nel pensiere comune essi erano, come furono definiti in Francia - *Les grèvés de substitution ne sont, que des simples usufruitiers* - (Conférences du cod. civ. sur l' art. 896).

(**) Il fedecommesso abbracciava tanto i beni stabili, de' quali parla nel n. 2., quanto le compre che doveano fare gli eredi.

sopra ordinate al *vincolo di perpetuo fedecommesso* (*) *col seguente ordine, e chiamata, e siccome in appresso disporrò e non altrimenti*: esclusi dall' anzidetto vincolo di primogenitura, e perpetuo fedecommesso tutti gli altri beni mobili, e semoventi di qualsivoglia specie sistenti così nella soprascritta casa palaziata in S. Sebastiano, come nell' altra mia casa in Napoli, o altrove, quali debbono restare liberi, e senza condizione alcuna in beneficio delli ridetti miei eredi come sopra da me istituiti: atteso così è la mia volontà.

VI. Voglio, ordino, ed espressamente comando, che il summentovato *sig. dottor D. Agostino de Riso mio dilettissimo fratello, e coerede come sopra da me istituito, debba durante la sua vita godere, e percepire lui solo interamente l'usufrutto* (**) *delli descritti beni stabili siti in S. Sebastiano, e delle dette compre faciende col mio danaro ereditario o del negozio d'olio, pendente la compra, o compre come sopra da me ordinate*: senzacchè il ridetto D. Giusep-

 pe

(*) Pei beni stabili, esclusi taluni segnati in questo numero, fissò una primogenitura: per le compre da fare un fedecommesso dividuo.

(**) Ecco la parola *usufrutto* impiegata ad indicare il diritto del primo erede, il quale avea la piena proprietà. Ed è il caso dell' insegnamento di Paolo - USUSFRUCTUS IN MULTIS CASIBUS PARS DOMINII EST (l. 4. de usufruct.). *Ciò principalmente accade* (dice Domat) *nelle materie di* SOSTITUZIONE, *nelle quali chiamasi spesso* USUFRUTTO *il diritto dell' erede gravato di restituzione, quantunque questo diritto sia una* VERA PROPRIETA' (lib. 1. tit. 11. sez. 1. n. 6. leg. civ.). Così *Calvino* - *Usufructus quoque nomine, sicut et usus appellatione, interdum proprietas continetur* (lexic. jur. verb. usufructus).

pe de Riso mio amatissimo nipote, ed altro mio coerede possa durante la vita di quello prenderne menoma somma, atteso così è la mia volontà (*).

VII. *E dopo la morte dell' anzidetto sig. D. Agostino mio coerede*, SUCCEDA, E DEBBA SUCCEDERE NELL' USUFRUTTO (**) *delli riferiti beni stabili siti in S. Sebastiano, e delle compre faciende col mio denaro ereditario, o del negozio de' cambj, o delle compre degli ogli*, pendente la compra, o compre come sopra da me ordinate il mentovato D. Giuseppe mio amatissimo nipote, e coerede, *durante la sua vita naturale tantum* (***), *e dopo la di lui morte*, SUCCEDA, E DEBBA SUCCEDERE, CIOÈ NELL' USUFRUTTO DELLI DETTI BENI STABILI SITI IN S. SEBASTIANO il di lui figlio primogenito maschio, o che terrà luogo di primogenito discendente dal suo corpo procreato in

---

(*) D. Agostino riuniva tutto in se: beni stabili siti in s. Sebastiano, e le compre da farsi.

(**) Queste espressioni sono interessanti. Il testatore non altrimenti disegna il chiamato al fedecommesso - SUCCEDA, E DEBBA SUCCEDERE NELL'USUFRUTTO- E sono i vocaboli proprj- *Verba*, avverte Menochio... *perveniat*, SUCCEDAT, *et similia*: *etiam per fideicommissum significant* (de praes. lib. 4. 142. n. 26.a 30.) Aggiungendo, che debba goderne DURANTE LA SUA VITA NATURALE TANTUM.

(***) Giuseppe ugualmente che Agostino godeva di tutt'i beni. Alla di lui morte avea luogo un fedecommesso *primogeniale* pei beni in s. Sebastiano, del quale da questo al n. X. inclusivo - Un fedecommesso *dividuo* dal n. XI. al XII. inclusivo.

in costanza di legittimo matrimonio (*), dichiarando che la qualità di essere nato in costanza di legittimo matrimonio s'intenda, e debba intendersi per condizione, *sine qua non*, e che il matrimonio abbia a contrarsi con donna onesta, e ragguardevole, quali condizioni debbono concorrere *in tutti li chiamati al godimento del presente maggiorato*, *o sia primogenitura*: *e dopo la morte di detto D. Giuseppe mio amatissimo nipote*, *e coerede*, *voglio*, *che nell' usufrutto suddetto vi succeda* (**) il figlio primogenito maschio, o chi terrà luogo di primogenito discendente dal sopradetto D. Giuseppe *mio coerede*, e così successivamente tutti gli altri discendenti maschi *in perpetuum et in infinitum* da primogenito in primogenito, escluse sempre *le femine ancorchè discendenti dall'ultimo possessore*, *o che si maritassero in famiglia: come anche esclusi* sempre i legitimati per *subsequens matrimonium*, *vel per rescriptum Principis*

VIII. E nel caso il detto D. Giuseppe mio amatissimo nipote, e coerede non procreasse figli maschi, o pure li procreasse, e quelli morissero senza procreare figli maschi, o pure si estinguesse la linea maschile discendente da esso D. Giuseppe, *il quale lasciasse una*, *o più figlie femine*, *in tal ca-*

(*) Si vegga la chiamata progressiva. A Giuseppe sostituisce nel fedecommesso il figliuolo primogenito di lui, e la sostituzione viene espressa con le voci - *Succeda*, *e debba succedere nell' usufrutto.*

(**) Invito degli altri primogeniti espresso con la medesima frase - *E dopo la morte succeda nell' usufrutto suddetto.* E tutti questi non sono, che i chiamati alla primogenitura (n. IX.).

caso possa, e vaglia detto D. Giuseppe disporre della somma di ducati ottomila in beneficio della figlia, o figlie superstiti da percepirsi li detti ducati ottomila, e conseguirsi primi, e precipui sul frutto di detti beni stabili siti in S. Sebastiano, e delle compre come di sopra faciende, e da me ordinate senzachè dal *successore chiamato* al riferito maggiorato possa darsegli veruno impedimento (*). E qualora il detto D. Giuseppe mio amatissimo nipote, e coerede morisse senza figli maschi e non disponesse della mentovata somma di ducati ottomila a beneficio della sua figlia, o figlie femine, in tal caso possa, e *vaglia la di lui figlia o figlie femine conseguire l' espressata somma di ducati ottomila sul dinotato frutto delli miei beni stabili siti in S. Sebastiano, e delle compre faciende col mio danaro ereditario in vigore, e per effetto della presente mia disposizione.* Quali ducati ottomila s' intendono a quella, o a quelle da me legati per conto delle doti, che dall' anzidetto D. Giuseppe mio amatissimo nipote, e coerede se le costituiranno: atteso così è la mia volontà.

IX. E nel detto caso, che esso sig. D. Giuseppe passasse all' altra vita con lasciare a se superstiti figli maschi, e seguentemente non potesse avvalersi della detta facoltà; qualo-

---

(*) Il testatore dà il primo indizio della predilezione per la linea del nipote Giuseppe, poichè dove la medesima restasse privata del fedecommesso per mancanza di maschi, lo autorizza a concedere duc. 8000 alla figlia, o figlie femmine. Dippiù come nella continenza di questo numero autorizza le figlie medesime a ripeterli, dove il padre ommettesse di darli.

lora si estinguesse poi la linea da esso D. Giuseppe discendente, in tal caso ordino, e comando, che l' *ultimo possessore di detto maggiorato discendente da esso D. Giuseppe* possa, e vaglia avvalersi della detta facoltà, come anche le figlie femine, qualora non se ne avvalesse il detto ultimo possessore di loro padre, dell' istesso modo, e maniera, e conforme da me si è disposto *a beneficio della figlia, e figlie femine del sopradetto D. Giuseppe*: *qual facoltà debba intendersi ristretta, e conceduta soltanto al detto D. Giuseppe, o alla di lui figlia, o figlie femine solamente, o all' ultimo possessore del maggiorato discendente da esso D. Giuseppe, o alla di lui figlia, o figlie femine nel soprascritto caso*, proibendo espressamente potersi avvalere di tal facoltà tutti gli altri infrascribendi *da me chiamati al godimento* del detto maggiorato: atteso così è la mia volontà (*).

X. E nelli divisati casi, (1) che o il detto D. Giuseppe mio dilettissimo nipote, e coerede non procreasse figli maschi, (2) o pure li procreasse, e quelli morissero in età pupillare, *vel post quandocumque* senza figli maschi legittimi e naturali, (3) o pure, che si estinguesse la di lui linea maschile, in tali casi e ciascuno di essi *chiamo al godimento dell' usufrutto del-*

(*) Estese la predilezione non solo alle figlie di Giuseppe, ma ben anche a quelle dell' ultimo possessore de' fedecommessi appartenente alla linea di Giuseppe, e rese uguale la sorte delle prime, e delle seconde. Questa uguaglianza offre un grande argomento per la duchessa di Capracotta, poichè come lo stesso attore confessa, le femmine figlie di un maschio discendente da *Giuseppe* erano chiamate al fedecommesso col codicillo (not. ult. sul n. 3. de' codicilli).

delli detti beni stabili siti in S. Sebastiano il figlio primogenito, o che terrà luogo di primogenito discendente da D. Domenico de Riso barone di Carpinone altro mio amatissimo nipote, e figlio primogenito del mentuato fu barone D. Gennaro de Riso mio amatissimo fratello *sua vita durante tantum* (*). E dopo la morte del medesimo *succeda*, *e debba succedere nel sopradetto usufrutto* (**) il suo figlio primogenito, o chi terrà luogo di primogenito, e così da primogenito in primogenito *in perpetuum*, *et in infinitum* colle stesse condizioni di essere nato in costanza di legittimo matrimonio contratto con donna onesta, e ragguardevole, e di essere discendente legittimo, e naturale di esso barone D. Domenico procreato in costanza del matrimonio da esso contratto colla fu D. Laura Tresca, esclusi i discendenti delli figli, che lo stesso avesse procreati in costanza di altro matrimonio, ed *escluse parimenti le femine quantunque discendenti dall' ultimo possessore del maggiorato*, ancorchè si maritassero in famiglia, ed i legittimati per *subsequens matrimonium*, *vel per rescriptum Principis*: atteso così è la mia deliberata volontà.

XI. E riguardo *all' usufrutto delle ridette compre faciende* (***) col mio danaro ereditario, come che quello, giusta il

---

(*) Passaggio della primogenitura all' altra linea. Espressa l' invito con le voci - *Chiamo al godimento dell' usufrutto*: abbenchè *chiamare* al godimento dell' usufrutto sia meno, che *succedere* nell' usufrutto.

(**) Ecco la frase ordinaria della chiamata - *Succeda nell' usufrutto*.

(***) Viene a parlare del fedecommesso dividuo, di cui si tratta nel num. III.

il conto inserito nel presente mio testamento ascende a ducati 100, 999. 84 voglio, ordino, ed espressamente comando, che li soprascritti miei *eredi* qualora in tempo di mia morte non si fusse esatta veruna somma del danaro suddetto, debbono impiegarne in compra de' beni stabili, annue entrate, di partite di arrendamenti, adoe, o fiscali, o di altri effetti a loro elezione la somma di ducati *centomila* solamente con restare a loro beneficio tutto il dippiù, che sopravvanzerà la detta somma di ducati *centomila*; siccome per contrario qualora colla vendita delle restanti quantità d'oglio non giungesse il detto danaro alla dinotata somma di ducati *centomila*, siano i medesimi tenuti, ed obbligati supplire ad una tal mancanza col frutto delli miei beni ereditarj, sintantocchè non si faccia il pieno delli detti ducati centomila. Ma qualora uno delli debitori descritti nel citato conto inserito nel presente mio testamento si rendesse decotto, il che Dio non voglia, in maniera tale che restasse disperata l' esazione, in tal caso voglio, ordino, e comando, che non sieno tenuti, ed obbligati detti miei eredi supplire la mancanza della partita decotta col ridetto frutto de' miei beni ereditarj, e colli restanti effetti della mia eredità, in maniera tale che la compra e compre come sopra da me ordinate debbano farsi in tal caso soltanto colle presenti quantità delli detti ducati centomila, dedotta la mancanza sudetta. *E seguita la morte del detto D. Giuseppe* mio amatissimo nipote, e coerede (*), voglio, or-

(*) Si è veduto (n. III.) che Giuseppe riuniva tutt' i beni, e che alla sua morte principiava il fedecommesso di doppia natura.

ordino, ed espressamente comando, che *nell' usufrutto delle dette compre faciende, vi succedano e debbano succedere* (*) il di lui figlio primogenito, come il secondo, terzo, quarto genito, et ultra, se vi saranno ognuno di essi per ugual parte, e porzione con *reciproca sostituzione tra loro, li* QUALI DEBBANO ESSERE SEMPLICI, E MERI USUFRUTTUARJ, DURANTI LE LORO VITE NATURALI TANTUM, *e dopo la morte* DELLI MEDESIMI NEL DETTO USUFRUTTO VI SUCCEDANO, E DEBBANO SUCCEDERE (**) tanto il figlio primogenito discendente dal detto primogenito, quanto il secondo, terzo, quartogenito, et ultra. Quali primo, secondo, terzo, quartogenito, et ultra debbano parimenti ESSERE MERI USUFRUTTUARJ DURANTI LE LORO VITE NATURALI TANTUM, e così debba osservarsi *in perpetuum, et in infinitum, escluse sempre le femine*, ed i legittimati *per subsequens matrimonium, vel per rescriptum Principis* (***).

XII. E nel caso (1) che detto D. Giuseppe mio amatissimo nipote, e coerede non procreasse figli maschi, (2) o pure li procreasse, e quelli morissero senza procreare figli maschi, (3) o che si estinguesse la linea maschile, in tali casi e ciascuno di essi *chiamo al godimento dell' usufrutto delle det-*

(*) Ecco la solita frase adoperata per indicare l'invito al fedecommesso.

(**) La chiamata posteriore con le stesse voci.

(***) Questo luogo somministra intero lume alla controversia - I chiamati al fedecommesso erano nel pensiero del testatore *semplici, e meri usufruttuarj duranti le loro vite naturali tantum*. Quindi egli nell' esprimere l'invito al fedecommesso esprime l' invito all' *usufrutto*.

dette compre faciende (*) col mio danaro ereditario tanto il figlio primogenito, o che terrà il luogo di primogenito (in quel tempo si verificherà il detto caso) discendente dal sopraddetto barone D. Domenico de Riso mio amatissimo nipote, e della fu D. Laura Tresca, quanto gli altri figli, secondo, terzo, quartogenito, *et ultra* ognuno di essi per ugual parte, e porzione *con reciproca sostituzione tra di loro*, QUALI PARIMENTI DEBBANO ESSERE MERI USUFRUTTUARJ DURANTI LE LORO VITE NATURALI TANTUM (**), *e dopo la di loro morte* SUCCEDANO, E DEBBANO SUCCEDERE NELL' USUFRUTTO SUDETTO (***) così il figlio primogenito, o che terrà luogo di primogenito legittimo, e naturale del sudetto figlio primogenito discendente da esso barone D. Domenico, e della detta fu D. Laura Tresca, come gli altri figli secondo, terzo, quartogenito, *et ultra* duranti le di loro vite naturali *tantum*: e così debba osservarsi *in perpetuum*, *et in infinitum*, esclusi sempre i figli, e discendenti da figli secondogeniti, terzo, quartogenito, *et ultra*, ed escluse parimenti le femine, ed i legittimati *per subsequens matrimonium, vel per rescriptum Principis*: atteso così è la mia volontà.

XIII. E qualora si estinguesse anche la linea maschile di-

(*) Il passaggio dalla linea di Giuseppe a quella dell' altro nipote viene indicato con gli stessi vocaboli - *Chiamo al godimento dell' usufrutto delle dette compre faciende.*

(**) Meri usufruttuarj li chiama il testatore: ma essi erano usufruttuarj *causali*, poichè rivestiti della proprietà.

(***) La stessa espressione per la chiamata al fedecommesso.

discendente dal detto barone D. Domenico, *chiamo al godimento dell' usufrutto*, così delli beni stabili siti in S. Sebastiano, come delle compre faciende col mio danaro ereditario li figli maschi discendenti dalle figlie femine discendenti dal detto *D. Giuseppe de Riso mio amatissimo nipote*, *e coerede*, ognuno di essi per uguàl parte, e porzione senza ordine di primogenitura, ma col solo vincolo di perpetuo fedecommesso, I QUALI DEBBANO ESSERE MERI USUFRUTTUARJ DURANTI LE DI LORO VITE NATURALI TANTUM, e dopo la morte di taluno di essi nella porzione del moriente, succedano, e debbano succeddere i di lui figli maschi legittimi, e naturali, li QUALI DEBBANO PARIMENTE ESSERE MERI USUFRUTTUARJ DURANTI LE DI LORO VITE NATURALI TANTUM, e così debba osservarsi *in perpetuum*, *et infinitum* escluse sempre le femine, ed i legitimati *per subsequens matrimonium vel per rescriptum Principis*: atteso questa è la mia deliberata volontà (*).

XIV. E nel caso taluno delli figli maschi discendenti dalle figlie femine del ridetto D. Giuseppe mio amatissimo nipote, e coerede cessasse di vivere senza lasciare a se superstiti figli maschi, in tal caso la porzione del moriente senza figli maschi si accresca AGLI ALTRI CHIAMATI AL GODIMENTO DELL' USU-

(*) Tre osservazioni - La prima, che il testatore fa vedere di nuovo la sua preditezione per la tinea di Giuseppe - La seconda, che nell' invito de' maschi discendenti da femmine, e nell' invito progressivo adopera le stesse voci - *Succedano nell' usufrutto* - La terza, che costoro sono indicati come meri *usufruttuarj*, mentre sono usufruttuarj *causali*.

L' USUFRUTTO (*) per ugual parte, e porzione: atteso così è mia volontà.

XV. E nel sopraddetto caso dell' estinzione della linea maschile discendente dall' anzidetto barone D. Domenico de Riso mio amatissimo nipote, onde si facesse luogo alla chiamata delli figli maschi discendenti dalle figlie femine del sopradetto D. Giuseppe de Riso mio amatissimo nipote, e coerede, voglio, ordino, ed espressamente comando, che essendovi figli maschi discendenti da più figlie femine del detto D. Giuseppe, *i medesimi debbano succedere nell' usufrutto suddetto in stirpes*, *et non in capita* (**) in maniera tale che ciascuno delli detti colonnelli debba avere, e godere della porzione uguale dell' altro colonnello, non ostante che in quel tempo i figli maschi di un colonnello fussero in numero maggiore dell' altro: atteso così è mia volontà.

XVI. E nel caso si estinguessero tutte le linee maschili discendenti dalle figlie femine del sopraddetto D. Giuseppe mio nipote, e coerede, *chiamo al godimento del divisato intiero usufrutto* (***) i figli maschi legittimi, e naturali discendenti dalle figlie femine legittime, e naturali del mentovato barone D. Domenico mio nipote, e della fu D. Laura Tresca col medesimo vincolo *di perpetuo fedecommesso*, e dello stesso modo, e maniera, e conforme ho disposto al di sopra riguardo la chiamata delli figli maschi discendenti dalle figlie femine

b del

(*) Le stesse parole nello stesso significato.

(**) Come sopra - *succedere nell' usufrutto.*

(***) *Chiamare all' usufrutto* valeva invitare al fedecommesso.

del riferito D. Giuseppe mio amatissimo nipote, e coerede colla stessa proporzione, e non altrimenti: atteso così è la mia espressa, e deliberata volontà.

XVII. E qualora si estinguessero anche tutte le linee maschili discendenti dalle figlie femine legittime, e naturali del surriferito barone D. Domenico mio nipote, e della fu D. Laura Tresca, *chiamo al godimento della metà dell' intero usufrutto delli menzionati beni stabili siti in S. Sebastiano, e delle compre faciende* (*) col mio denaro ereditario li figli maschi discendenti dalla baronessa D. Giovanna de Riso moglie del barone di Marigliauella D. Mariano Avallone altra mia nipote, figlia dell' istesso fu barone D. Gennaro mio amatissimo fratello; e per l'altra metà *chiamo* i figli maschi discendenti da D. Maddalena de Riso altra mia nipote, e sorella della detta baronessa D. Giovanna vidua di D. Carlo Forgione, procreati in costanza del detto matrimonio *collo stesso vincolo di perpetuo fedecommesso*, e del medesimo modo, e maniera, e coll' istessa proporzione, siccome ho disposto a beneficio delli figli maschi discendenti dalle figlie femine del ridetto D. Giuseppe mio amatissimo nipote, e coerede: atteso così è la mia volontà.

XVIII. Ed affinchè così i riferiti beni stabili siti in S. Sebastiano, come le compre faciende restino perpetuamente per fon-

(*) La stessa osservazione- Or come l'invito delle figliuole di Giuseppe espresso colle voci - DEBBANO SUCCEDERE NELL' INTERO USUFRUTTO DE' MIEI BENI, ED EFFETTI (par. del codic.) non rendono la stessa idea con tanta uniformità enunciata?

fondo dell' *infrascritta primogenitura* , *e fedecommesso* da me rispettivamente istituiti , ordino perciò , voglio ed espressamente comando , che in ogni futuro tempo niuno dei *chiamati* alla detta primogenitura , e fedecommesso possa , e vaglia in tutto , o in parte far vendita , distrazione , pignorazione , o permutazione di tutti i soprascritti beni stabili , o di alcuni di essi per qualunqne causa urgente , urgentissima, e necessaria ancorchè fosse utile *al possessore del maggiorato* , *ed al chiamato al godimento del detto perpetuo fedecommesso* , o per congettura si potesse imprendere , che se io fossi vivente l' ammetterei , e così anche proibisco far censuazione perpetua , temporale o altra qualsivoglia specie di alienazione , o disposizione , anzi proibisco , che non possano prendere denaro ad interesse sopra li detti effetti , nè fare assegnamento , vendita , o altro contratto sopra li frutti , ed annualità delli sopradetti miei effetti ereditarj, dichiarando nulli i contratti , che su di ciò si stipuleranno : e di vantaggio proibisco ogni qualunque diminuzione , detrazione , e defalcazione per Falcidia , o per Trebellianica , o dovuto sussidio, o per altra causa , abbenchè privilegiata , e favorevole , ancorchè dalle leggi permessa. Tutte le quali detrazioni , voglio, che si intendano sempre , ed espressamente proibite di mia assoluta , e deliberata volontà , valendomi per tale effetto di ogni ajuto , e beneficio legale , e di tutte quelle cautele , che sono opportune , e necessarie , le quali voglio , che si abbiano come espresse , apposte , ed inserite nel presente mio testamento : atteso così è mia volontà.

XIX. Inoltre do alli detti miei eredi *la potestà* , *e facoltà* di poter vendere la casa palaziata col giardino accosto

la medesima, confinante colla chiesa parocchiale del ridetto casale di S. Sebastiano, per quel prezzo che meglio potranno convenire col compratore, ed il prezzo impiegarlo in compra di beni stabili, di annue entrate, partite di arrendamenti, fiscali, o adoe ed altro a loro elezione soggetta all'istesso vincolo di maggiorato, ossia primogenitura da me come sopra istituita sugli effetti stabili siti in detto casale di S. Sebastiano.

XX. E comechè nommeno li detti effetti stabili in S. Sebastiano come tutto il danaro, che da me si tiene impiegato in compra di oglio o di ogni altro da me si tiene, e possiede, è stato da me acquistato colla propria industria, e negoziazione, e sopra di esse non può rappresentarvi jus, ragione, ed azione alcuna chicchessia, onde potrei liberamente disporre a beneficio anche di persone estranee; perciò avvalendomi della facoltà, e libera disposizione, che io ho della mia robba, voglio, ordino, ed espressamente comando, che tanto nella vendita dovrà farsi dell'oglio, quanto negl' impieghi, o reimpieghi del mio denaro ereditario, e nella vendita della soprascritta casa palaziata con giardino in S. Sebastiano, ed in ogni altra cosa attinente, e dipendente dalla mia eredità, debba il tutto farsi, ed eseguirsi *dalli suddetti miei eredi soltanto*, e nel caso della morte di uno di essi, debba il tutto farsi, ed eseguirsi *dall' altro mio erede* che resterà superstite, proibendo espressamente per quanto so, posso, vaglio e dalla legge vien permesso a' testatori per disporre della loro roba, come loro aggrada, e meglio gli pare, e piace, che qualunque altra persona sotto qualsivoglia titolo, pretesto, o figurato colore d'interesse presunto, o eventuale, proprio, o di

di altre persone forse chiamate nel presente mio testamento, possa pretendere essere inteso nella vendita di detti ogli, negl' impieghi, rimpieghi del denaro che perverrà dalla vendita delli medesimi, o in qualunque altra cosa benchè menoma dipendente, ed attinente alla mia eredità, ed in esecuzione della presente mia disposizione, atteso io tutto confido, e ripongo nella libera, ed assoluta, ed indipendente disposizione *delli detti miei eredi*, attenta la di loro, a me ben nota e sperimentata probità, onestà, e puntualità, ed a tale effetto imploro l' officio del giudice nel fare eseguire, ed adempire questa mia giusta, ragionevole, e deliberata volontà, e proibizione di non doversi chicchessia inserire nelle cose suddette, eccetto che li *soprascritti miei eredi solamente*, senza dar luogo a qualunque cavillo, o strana pretensione in contrario, affinchè i detti miei eredi possano vivere liberi, ed esenti da somiglievoli persecuzioni, ed inquietudini, acciò non si dilapidi per le medesime parte benchè menoma del frutto de' miei beni ereditarj, che siccome ho dichiarato al di sopra sono stati tutti da me acquistati, e de' quali potria liberamente disporre a beneficio anche degli estranei, e perchè a me come padrone della mia roba così pare, e piace.

XXI. Lascio al soprascritto D. Agostino de Riso mio fratello, e coerede la somma di ducati duemila per una sol volta ad avvalersene per quello, che a lui parerà, e piacerà.

XXII. Ed affinchè non si ritardi l' impiego del mio danaro ereditario sul motivo che essendosi *soggettato a perpetuo fedecommesso* sia soggetto al beneficio dell' avocazione; perciò ordino, e comando che così i *detti miei eredi*, *come tutti i chiamati al fedecommesso* da me come sopra istituito,

possano rinunciare al detto beneficio dell' avocazione (*) in occasione degl' impieghi, o reimpieghi suddetti: atteso così è mia espressa e deliberata volontà.

XXIII. Dichiaro inoltre come ritrovandosi costruita sotto la mia casa grande palaziata sita nel casale di S. Sebastiano, una *cappella pubblica sotto il titolo della SS. Vergine del Loreto*, in cui da me sottoscritto si è fatta sempre, siccome di presente si fa celebrare in ogni giorno la santa messa secondo la mia intenzione coll'elemosina di annui duc. sessanta, che perciò voglio, ordino, ed espressamente comando che la detta celebrazione nella suddetta cappella si continui anche dopo mia morte in *perpetuum*, *et infinitum*, *et mundo durante*, applicandosi il s. sacrificio secondo la detta mia intenzione coll' istessa prestazione dell' elemosina di annui duc. 60 al sacerdote che *pro tempore* farà detta celebrazione, da pagarsi, ed assegnarsi sopra gli effetti più espliciti della mia eredità, qualora non si ritrovasse in tempo di mia morte costituito da me il fondo per detta cappellania, nel quale caso non siano ad altro tenuti i miei eredi per detta cappellania, *ed il cappellano debba essere amovibile ad nutum*, riputandosi come sacerdote, che celebra messe sciolte, e manuali con esser tenuto il sacerdote che farà la detta celebrazione, qualora dimoreranno in S. Sebastiano li soprascritti miei eredi, o taluno di essi, o la di loro famiglia celebrare nella detta

(*) Costa in fatto, che la duchessa di Capracotta facendo degl' impieghi per conto del fedecommesso rinunciò al beneficio dell' avocazione. Questo è uno degli atti d' interpretazione della di lei qualità.

ta cappella la s. messa nel tempo che gli sarà prescritto per il maggior comodo delli medesimi.

XXIV. In oltre voglio, ordino, ed espressamente comando che subito seguita la mia morte si debba *dalli miei eredi istituiti* fondare un' altra cappellania colla celebrazione di una messa quotidiana perpetua, *et mundo durante* per l' anima mia, e de' miei congiunti colla prestazione, ossia elemosina d' annui duc. settantadue, la celebrazione debba farsi da quel sacerdote ed in quella chiesa che parerà, e piacerà alli soprascritti *miei eredi, e successivamente agli altri chiamati alla dinotata primogenitura, e fedecommesso* (*) o pure debba farsi la detta celebrazione nel di loro privato oratorio, quale sacerdote, o cappellano debba *essere ad nutum amovibile* come se fusse sacerdote che celebra messe manuali, ed avventizie e per lo tempo farà detta celebrazione debba percepire l' elemosina alla ragione di carlini due per ogni messa da *assegnarseli sul frutto delle compre* che a tale effetto dovranno *fare i detti miei eredi.*

XXV. E per dimostrare l' affetto che sempre ho portato e porto al sig. D. Giuseppe Gaudiano mio nipote voglio perciò che intendendo D. Ramiro Gaudiano suo figlio, o altro delli di lui figli, nel caso non intendesse il detto D. Ramiro incaminarsi per lo stato ecclesiastico; in tal caso possa lo stesso surrogare in luogo del suo patrimonio sacro la detta cap-

 pel-

(*) Tutto ciò durante la sua vita è stato fatto dalla duchessa di Capracotta, vale a dire prima della eversione de' fedecommessi, e senza che altri avesse preteso di doverlo egli fare come chiamato al fedecommesso.

pellania, ed ordinarsi a titolo della medesima, ed asceso sarà alla prima clerical tonsura debba esigere, e percepire i sopracitati annui duc. 72 coll' obbligo di far celebrare la s. messa in ogni giorno nella chiesa, o nel privato oratorio come gli sarà designato dalli miei *eredi* da altro sacerdote fintanto che non sarà egli asceso al sacerdozio, nel quale caso debba egli personalmente adempire alla detta celebrazione quotidiana della s. messa ubique, cioè in quella chiesa dove meglio gli parerà, e piacerà; locchè debba intendersi solamente durante la sua vita, e dopo la sua morte debba il cappellano per la detta celebrazione eligersi dalli *detti miei eredi*, *ed in loro mancanza*, *dalli chiamati al summentovato fedecommesso*, con esser tenuto il sacerdote nominato per detta celebrazione adempire alla medesima nella chiesa gli sarà da quelli designata, o pure nel di loro privato oratorio, con essere lo stesso *amovibile ad nutum*: atteso così è mia volontà.

XXVI. E nel caso che dopo la morte dell' anzidetto D. Ramiro, qualora ascenderà al sacerdozio, o di altro delli figli del sopradetto sig. D. Giuseppe Gaudiano mio nipote, che asceso sarà al sacerdozio per non esservisi istradato il detto D. Ramiro intendesse taluno degli altri figli di esso D. Giuseppe d' incaminarsi nello stato ecclesiastico, voglio che possa, e vaglia il medesimo anche surrogare al suo patrimonio sacro tal cappella, ed ordinarsi in titolo della medesima con percepire dopo asceso alla prima clerical tonsura i detti annui ducati 72 sotto l' istesso obbligo di far celebrare la s. messa in ogni giorno da altro sacerdote, ed asceso egli sarà al sacerdozio debba egli durante sua vita fare detta celebrazione ubi-

ubique, ed in quella chiesa dove meglio gli parerà, e piacerà, *ma dopo la di lui morte l'elezione del sacerdote per la celebrazione sudetta sempre debba farsi dalli miei eredi*, o *dagli altri chiamati al fedecommesso da me ordinato*, e colle stesse leggi, e condizioni al di sopra espressate: atteso tal' è la mia volontà.

XXVII. *Gravo i detti miei eredi istituiti debbano in ogni anno erogare duc.* 10 *per le suppellettili*, e sacri arredi bisogneranno per servizio della rimembrata cappella sita sotto la mia casa palaziata in S. Sebastiano, con il titolo della SS. Vergine del Loreto, e dopo *la di loro morte* debba la stessa spesa erogarsi *dal possessore pro tempore del ridetto maggiorato*: atteso così è mia volontà (*)

*. *.

CODICILLI DEL SIG. D. GASPARE DE RISO DEL 1763

Codicilli fatti . . . . per me D. Gaspare de Riso . . . . dichiarando primieramente come sotto il dì primo del mese di marzo dell' anno 1760 feci il mio solenne in iscritto testamento, ed essendo la volontà dell' uomo *ambulatoria sino alla morte* mi è lecito di *aggiungere*, VARIARE, *e diminuire*; perciò il sopradetto mio solenne in iscritto testamento, l' instituzione dell' erede, ed ogni altro *in quello espresso* oltre pe-

(*) Questa spesa annuale si è fatta dalla signora duchessa di Capracotta.

però *delle moderazioni* , *ed aggiunzioni* , che nel presente mio in *scriptis* chiuso e suggellato descriverò , quale voglio si abbia da osservare ed eseguire nel modo che siegue (*).

I. Primieramente io sottoscritto D. Gaspare de Riso codicillando dichiaro , come nel soprascritto mio solenne testamento istituii miei eredi universali , e particolari il sig. D. Agostino de Riso mio germano fratello , ed il sig. D. Giuseppe de Riso mio nipote , figlio secondogenito del fu barone D. Gennaro de Riso mio germano fratello, e sottoposi ad uno strettissimo perpetuo fedecommesso tutt' i miei beni stabili , che posseggo nel casale di S. Sebastiano , pertinenza di questa città , ed altre quantità di denaro che dichiarai nel detto mio testamento, da impiegarsi per detti miei eredi in compra o compre di beni stabili , annue entrate , partite di arrendamenti , adoe , o fiscali , o di beni feudali , sottoponendo le compre , come sopra faciende allo stesso fedecommesso da me istituito, e proibii espressamente, che così nelle dette compre faciende , come in ogni altro affare della mia eredità potesse pretendere aver parte , o menoma ingerenza qualunque persona sotto qualsivoglia titolo, pretesto , o motivo , anche di suo interesse futuro ed eventuale , ma che così le dette compre faciende , come ogni altro affare della mia eredità , doves-

(*) Egli è chiaro , che coi codicilli si proponeva il disponente un alterazione al testamento. Egli vi era indotto da due avvenimenti; la morte del primo erede *Agostino* : quella dell' unico figliuolo maschio del nipote Giuseppe, il quale non dava speranza di altra prole. La enunciativa degli atti ha spesso un rapporto col dispositivo, e lo spiega.

vessero farsi, trattarsi, e spedirsi dalli suddetti miei eredi solamente, essendo a me ben nota la di loro intierezza, probità, e puntualità. Al presente come si trova all' altra vita passato il ridetto D. Agostino mio fratello, e coerede da me istituito, e parimente è piaciuto al signore chiamare alla sua gloria il figlio maschio del cennato D. Giuseppe mio nipote ed erede; perciò codicillando confermo, ratifico ed approvo l' istituzione di erede che resta fatta nel detto mio testamento a favor di detto D. Giuseppe mio nipote stante la morte seguita del detto D. Agostino mio fratello, e voglio, ordino, ed espressamente comando, che non ostante la morte del medesimo D. Agostino mio fratello e coerede da me istituito, e del detto figlio maschio del cennato D. Giuseppe mio nipote, ed altro mio coerede, così le compre che dovranno farsi servata la forma da me dichiarata nel detto mio testamento, come ogni altro affare della mia eredità, debbano farsi, trattarsi, e spedirsi dall' anzidetto D. Giuseppe mio nipote, ed erede solamente, senzachè qualunque altra persona, e specialmente il barone D. Domenico de Riso altro mio nipote e fratello del detto D. Giuseppe, tanto in suo nome, come in nome e parte delli suoi figli possa pretendere essere inteso, ed avere ingerenza, così nelle dette compre faciende, come in ogni altro affare della mia eredità, ed in tutte le cose alla stessa attinenti, e da quella dipendenti sotto qualsivoglia titolo, colore, o motivo, niuno escluso, o eccettuato anche d' interesse prossimo, o remoto, certo, o eventuale, senza poter neppure pretendere annotazione, o cautela del mio danaro ereditario, o degli altri effetti della mia eredità per sicurezza delle compre faciende atteso la mia risoluta e di-

dichiarata volontà è stata sempre, ed è di presente che l'esecuzione della mia testamentaria disposizione, e le compre come sopra faciende debbano farsi, trattarsi, ed adempiersi dal detto D. Giuseppe mio nipote ed erede solamente, essendo a me ben nota la somma sua probità, intierezza, e puntualità; onde io tutto fido e ripongo nelle sue mani ben sicuro dell' intiero adempimento della mia volontà: ed a tale oggetto imploro la suprema autorità de' magistrati, acciò resti perfettamente adempita ed eseguita la mia dichiarata volontà; e tanto maggiormente lo spero quanto che tutt' i miei beni che posseggo, sono stati tutti acquistati da me, onde avrei potuto delli medesimi disporre liberamente a beneficio del detto D. Giuseppe solamente, o in beneficio di altre persone estranee senza opposizione, o giustificata doglianza di chicchesia (*).

II. Inoltre io D. Gaspare codicillante, codicillando dichiaro, come nel sopradetto mio solenne testamento avendo istituiti miei eredi universali, e particolari li riferiti signori D. Agostino de Riso mio germano fratello, ed il signor D. Giuseppe de Riso mio nipote, sottoposi ad uno strettissimo perpetuo fedecommesso non solo i beni stabili che posseggo nel casale di S. Sebastiano, ma benanche le compre faciende servata la forma del detto mio testamento, *al godimento del quale fedecommesso chiamai in primo luogo li detti miei eredi istituiti in quanto all' usufrutto duranti le*

(*) Da questo luogo raccogliesi quanta era la deferenza del disponente per *Giuseppe*, quanto poca per *Domenico*. Fin qui 'l disponente nulla cangia al testamento. Giuseppe vi era scritto erede, e rimane tale.

le loro vite naturali tantum (*) , *e dopo la morte di detto D. Giuseppe volli che dovessero succedere anche in quanto all' usufrutto li figli*, *e discendenti maschi del detto D. Giuseppe legittimi* , *e naturali in perpetuum*, *et in infinitum.* Benvero, che *cessando di vivere il detto D. Giuseppe* mio nipote , ed erede senza figli maschi legittimi , e naturali, o che procreandoli *quelli morissero in pupillari aetate, vel post quandocumque* senza figli maschi legittimi , e naturali, per modochè si estinguessero i maschi de' maschi discendenti dal detto D. Giuseppe mio nipote , ed erede , in tal caso chiamai *al godimento di detto fedecommesso* LI FIGLI MASCHI DEL DETTO BARONE D. DOMENICO *l' altro mio nipote in quanto all' usufrutto* , *duranti le loro vite naturali tantum. E dopo la di loro morte volli che dovessero succedere in quello* , *in quanto all' usufrutto sudetto li di loro figli* e discendenti maschi in perpetuum , et in infinitum servata la forma del detto mio testamento (**).

III.

(*) Quì come nel testamento l'invito al fedecommesso non altrimenti dal testatore esprimesi, che con la frase - *chiamata in quanto all' usufrutto durante la vita naturale tantum del chiamato.*

(**) Fin quì reassume tutta la disposizione testamentaria - Vale a dire - 1. Chiamata del nipote *D. Giuseppe* - 2. De' figli maschi , e discendenti dallo stesso - 3. De' figli maschi , e discendenti dall' altro nipote *D. Domenico.* Inoltre rammenta congiuntamente il doppio caso - Il *primo* , che Giuseppe morisse senza figli maschi - Il *secondo*, che lasciasse de' figli maschi, e nella sua discendenza un maschio mancasse senza figli maschi - Questa costante riunione de' due casi dovea dettare per amendue la stessa disposizione.

III. E nel caso suddetto, che il sopraddetto *D. Giuseppe* mio nipote, ed erede non *procreasse* figli maschi, o che procreandoli *morissero in pupillari aetate*, *vel post quandocumque* senza figli maschi legittimi, e naturali, superstiti soltanto figlie femine, *lasciai a ciascuna di esse la somma di ducati ottomila da soddisfarseli*, *e pagarseli dalli frutti*, *e rendite delli beni*, *ed effetti sottoposti al detto fedecommesso* (*): CODICILLANDO CASSO, ANNULLO, E RIVOCO *il sopradetto legato da me come sopra fatto in beneficio delle figlie femine dell' anzidetto D. Giuseppe mio nipote*, *ed erede*, *come per appunto da me giammai si fusse fatto*. E nel caso detto D. Giuseppe mio nipote ed erede cessasse di vivere senza lasciare figli maschi superstiti, *ma solo una o piu figlie femine* (**) *voglio*, *ordino*, *ed espressamente comando*, *che tale figlia*, *o figlie femine superstiti* DEBBANO SUCCEDERE NELL' INTIERO USUFRUTTO DELLI MIEI BENI, ED EFFETTI, così di quelli siti in S. Se-

---

(*) Quì prosegue la ennunciativa rammentando ciò, che avea detto col testamento: cioè che mancando la linea mascolina di D. Giuseppe, alle di lui figlie femmine dovessero darsi duc. 8000 da' frutti del fedecommesso: ed il secondo caso, che lasciando Giuseppe figli maschi, e la discendenza maschile esaurendosi, alla figlia, o figlie *femmine* dell'ultimo discendente maschio si desse altrettanto. Ed in questo luogo raccoglie in una sola *orazione* i due casi, poichè tanto voleva concedere alle une quanto alle altre femmine.

(**) Ecco la condizione, la quale verificandosi dava luogo alla disposizione. Ella era, che il nipote Giuseppe morisse senza figli *maschi*, bensì superstiti una, o più *femmine*.

Sebastiano, come delle dette compre faciende, da me sottoposte *al detto fedecommesso* PRO AEQUALI PARTE ET PORTIONE COLLA RECIPROCA SOSTITUZIONE TRA DI LORO, DURANTI PERÒ LE DI LORO VITE NATURALI TANTUM, ET NON ULTRA (*). Benvero nel ca-

(*) Il testatore invita al fedecommesso le figlie femmine (il che si nega) con la frase adoperata costantemente in tutte le altre chiamate: cioè di *succedere* nell' *usufrutto* duranti le loro vite naturali tantum. *Si numerus nummorum legatus sit, neque apparet, quales sunt legati: ante omnia ipsius patris-familias consuetudo... exquirenda est.... item earum, quae praecedunt, vel sequuntur* (l. 50. §. ult. ff. de leg. 1.). *Le clausole de' contratti s' interpretano le une per mezzo delle altre* (art. 1161. cod. civ.). *Testamenti (ut et legis, et statuti) verba ambigua* (se pure fossero ambigue) *alia ejus parte declàrantur* - Gothofr. ad l. 17. de leg. l. n. 55. *Verba unius capituli testamenti*, reassume MANTICA, *intelliguntur, sicuti testator in alio accepit.* E quindi - *Admonendi sumus, specialem usum loquendi ipsius testatoris magis etiam valere, quam generalem loquendi consuetudinem in colligenda ejus voluntate.* De conject. ult. volunt. lib. III. tit. IX. - *Nomen et verbum multiplicis significationis* (usufrutto *formale*, o *causale*) *acceptum in uno sensu in parte* UNA, *in* ALIA *quoque sic videatur accipiendum.* PEREGR. de fideicom. art. 25 n. 34. Inoltre le sostituisce reciprocamente come avea fatto ne' casi, ne' quali espresse simili chiamate: non vi è sostituzion reciproca, se non fra più instituiti. I nudi usufruttarj hanno il diritto di accrescere, onde la porzione deficiente va al superstite. La sostituziono reciproca è la conseguenza della instituzione. La instituziono nell' usufrutto, senza coerede nella proprietà, rende di necessità l' usufrutto *causale*. La sostituzione era inutile, se le femmine fossero stato usufruttuarie, poichè la legge avrebbe fra esse stabilita quella sostituzione reciproca, la quale risulta dal diritto di accresce-

caso, che detto D. Giuseppe mio nipote, ed erede lasciasse superstiti figli maschi, pel qual caso non si darebbe luogo alla soprascritta mia disposizione in beneficio delle di lui figlie femine; *qualora* li detti figli maschi superstiti *morissero in pupillari aetate*, *vel post quandocumque* senza figli maschi legittimi, e naturali, o pure in ogni caso, che si estinguesse la linea maschile discendente dal detto D. Giuseppe mio nipote, ed erede, codicillando voglio, ordino ed espressamente comando, CHE LE FIGLIE, O FIGLIE FEMINE DELL'ULTIMO MORIENTE MASCHIO *senza figli maschi legittimi*, *e naturali*, DEBBANO GODERE, PERCEPIRE, ED AVERE INTERAMENTE L'USUFRUTTO DELLI BENI *stabili siti in S. Sebastiano*, *e delle compre faciende col mio danaro ereditario conforme ho disposto nel mio testamento* COL VINCOLO DI FEDECOMMESSO, E CIASCUNA DELLE FIGLIE FEMINE UNA O PIU' CHE SARANNO DEBBA GODERLO, PERCEPIRLO, ED AVERLO INTERAMENTE SE SARA' UNA, ED ESSENDO PIÙ PRO AEQUALI PARTE, ET PORTIONE COLLA RECIPROCA SOSTITUZIONE FRA DI LORO, DURANTI PERÒ LE DI LORO VITE NATURALI, ET NON ULTRA CONFORME SI È DA ME AL DI SOPRA DISPOSTO, NEL CASO CHE DETTO D. GIUSEPPE MIO NIPOTE, ED EREDE CESSASSE DI VIVERE SENZA FIGLI MASCHI, SUPERSTITI *soltanto figlie femi-*

scere fra gli usufruttuarj. Vale a dire di andare a' superstiti le porzioni vacate *post agnitionem*. Il divieto di alienare, *altius tollendi*, o di fare qualunque altro atto dominicale ingiunto all' usufrutto è una congettura di essere l' usufrutto riunito alla proprietà, ossia causale, pel motivo che altrimenti quel divieto sarebbe vano. Vale nella specie la stessa osservazione.

mine (*): E DOPO LA DI LORO MORTE NELL' USUFRUTTO SUDETTO SUCCEDANO, E DEBBANO SUCCEDERE I MASCHI DISCENDENTI da' maschi del detto barone D. Domenico, siccome sta dichiarato nel detto mio testamento (**).

I. *Ad-*

(*) Il caso attuale è quello che *Giuseppe* nipote del disponente avesse avuta una discendenza mascolina, la quale poi si fosse estinta, trovandosi alla morte dell'ultimo maschio una, o più figlie femmine del medesimo. In tal caso il disponente adottò per esse la regola espressa nel caso precedente dicendo - *conforme si è da me al di sopra disposto etc.* Ora non si può disconvenire, anzi si conviene, che la figlia femmina dell'ultimo possessore maschio fosse invitata al fedecommesso. Dunque la figlia femmina di Giuseppe eravi invitata del pari, imperciocchè venendo uguagliata la loro condizione, e nel testamento, e nell' assertiva de' codicilli, ed in questo luogo comprendendole in un sol periodo, aggiungendo anzi una frase ad hoc *conforme* etc., se il barone Carpinone ha più volte giudiziariamente dichiarato (nè si dubiti di ciò), che la figlia dell' ultimo possessore maschio avea l' usufrutto *causale*, dee accordarsi, che altrettanto aveva la figlinola di *Giuseppe*.

(**) Si osservi finalmente, che i discendenti da D. Domenico *succederano* nell' usufrutto dopo la di loro morte. Quindi durante la vita, sia delle figlie di Giuseppe, sia dell' ultimo maschio niun diritto aveano la conseguenza la proprietà dovea risedere presso le femmine in amendue i casi, vale a dire doveano le medesime essere invitate al fedecommesso - Si osservi, che i maschi di D. Domenico furono chiamati con la stessa frase, con cui lo furono le femmine nella linea Di Giuseppe, e quindi sarebbe inconveniente, che le parole medesime ora rendessero una idea, ora altra idea - Si osservi, che il disponente parziale verso il suo nipote Giuseppe volle consolarlo della perdita da costui fatta del figlinolo maschio, e raddolcirgli a tal modo il rancore di veder passare immantinenti da lui i beni alla linea di Domenico - Si osservi, che non poteva venire al certo in mente di Gaspare di separare l' usufrutto dalla

I. *Addì* 15 *set.* 1790 - Nella g. c. della vicaria comparisce il procuratore dell'ill. *duchessa di Capracotta D. Maria Angiola Rosa de Riso*, e dice come il fu D. *Gaspare de Riso* zio dell'illustre principale del comparente con testamento

---

prietà, concedendo l'uno alle femmine, l'altra nuda a' maschi della linea di D. Domenico (come si vuole) 1. Perchè universalmente tanto valeva il puro usufrutto, quanto una propietà inalienabile, e sottoposta a restituzione. Quindi s'egli dava alle femmine l'usufrutto per tutta la loro vita, a quale oggetto darne la proprietà nuda ad altri? 2. Perchè quanto a Gaspare de Riso egli non concepiva di esistere una differenza tra usufruttuario, e chiamato ad un fedecommesso durante la vita, poichè a tutt' i chiamati egli non diede, che l'usufrutto. Come dunque poteva volerne fare un distacco? - Si osservi, che lo scopo di lui tendente a conservare il lustro della famiglia non era tradito nè secondo le idee comuni, nè secondo le idee particolari del disponente con l'invito della figlia di Giuseppe al fedecommesso - Non secondo le idee comuni, poichè la figlia di Giuseppe col suo cognome rammentava il fasto degli avi, onde dagli scrittori sarebbe riguardata come maschio - Non secondo le sue idee, giacchè (lo ripetiamo) egli chiamò al fedecommesso la femmina dell'ultimo discendente maschio di *Giuseppe* - Si osservi finalmente, che la esclusione delle femmine per modo di regola scritta nel testamento sofferse la variazione, che il disponente annuncia colle parole - *essendo la volontà dell'uomo ambulatoria sino alla morte mi è lecito aggiungere, variare, e diminuire . . . oltre delle moderazioni, ed aggiunzioni, che . . . . nel presente descriverò* - variazione non contrastata, imperciocchè si conviene che le femmine del discendente maschio da Giuseppe fossero invitate - Eccone il tratto più breve, ma ben positivo - DUE CASI PREVIDE IL DISPONENTE. L'UNO, CHE GIUSEPPE MORISSE SENZA MASCHI, SUPERSTITI DI SE UNA O PIÙ FEMMINE. L'ALTRO, CHE DI GIUSEPPE MASCHI FOSSERO SUPERSTITI, MA QUESTI MORISSERO, SUPERSTITI DELL'ULTIMO DI ESSI FEMMINE. NEL PRIMO CASO CHIAMÒ AL NUDO USUFRUTTO LA FIGLIA SUPERSTITE DI

mento rogato a 10 marzo 1760, e codicillo rogato a 14 febbrajo 1763 istituì erede D. Giuseppe de Riso suo nipote, e padre della principale del comparente, ed ordinò un *fedecommesso*, al quale venne *invitata detta sua principale* (*).

Tal fedecommesso fu istituito sopra alcuni stabili siti nel casale s. Sebastiano, ed oltre a ciò sopra la somma di ducati 100, 000 da convertirsi in compra dal detto D. Giuseppe erede, il quale si ritrova averne impiegati 91640 ducati in alcune compre e capitali.

Per ora tali duc. 100000 si sono ridotti a duc. 98, 740 per la seguente causa cioè (viene quindi ad indicare la causa della mancanza, qual fu la estenzione di un debito del fedecommettente). Ed essendosi a 22 settembre 1768 firmati i capitoli matrimoniali per lo matrimonio tra la illustre principale del comparento, e l' illustre duca di Capracotta dati a conservare a notar Luigi Montanaro, ne' medesimi si sono dichiarati i sudetti fatti, si descrissero gli stabili siti in s. Sebastiano, e si descrissero ancora le compre fatte da D. Giuseppe per conto del fedecommesso di duc. 91640, e che restavano ad impiegarsi ducati 9260, che non si erano ancora impiegati per mancanza di sicure compre. E si convenne che il frutto di detti duc. 98640 come anche degli stabili siti in

 s. Se-

DI GIUSEPPE DE RISO NON ALTERANDO LA CHIAMATA A FAVOR DI DOMENICO; NEL SECONDO CASO INVITÒ LE FEMMINE NON COME AD USUFRUTTUARIE, MA COME A FEDECOMMESSARIE, POICHÈ VOLLE, CHE ESSE DOVESSERO RESTITUIRE IL FEDECOMMESSO A' MASCHI DISCENDENTI DA' MASCHI DI DOMENICO (atto di appello).

(*) Ecco il primo atto d' interpretazione in tempo non sospetto.

s. Sebastiano, il tutto soggetti al detto fedecommesso di D. Giuseppe fosse rimasto per *extradote* di essa illustre principale del comparente da doverne godere a suo libero piacere, e come assoluta padrona durante la di lei vita, senzacchè su de' medesimi nè detto illustre duca, ne' figli nascituri ne avessero avuto jus e ragione alcuna, e senzacchè per lo suddetto usufrutto fosse rimasta in minima parte scemata la costituzione de' lacci e spille.

Indi se ne morì detto *Giuseppe* con testamento, col quale istituì erede l' illustre principale del comparente, e confermò il suddetto fedecommesso di D. *Gaspare* ne' predetti stabili siti in s. Sebastiano, ne' suddetti ducati 98740, e dichiarò che dal denaro contante, che si ritrovava nella sua eredità si fosse compito il pieno di detto fedecommesso con impiegarsi in compra, siccome apparisce dal testamento in *scriptis* del detto D. *Giuseppe*.

Attenti i quali fatti spettano all' illustre principale del comparente *ex propria persona*, *et citra jus et nomen heredis li suddetti ducati* 98740 *soggettati da D. Gaspare a detto fedecommesso*.

Ed oltre a ciò *spettano a detta illustre* principale i seguenti stabili siti in s. Sebastiano soggetti al medesimo *fedecommesso* (si descrivono gli stabili).

Un' altra partita di arrendamento sopra l' oglio e sapone di annui duc. 30 stante intestata al cappellano per celebrazione di messe ordinate da D. Gaspare *in omnibus servata forma* di detta disposizione, e *col peso al possessore di detto fedecommesso di spendere ogni anno ducati dieci per lo*

lo mantenimento della ceppella (*).

Perciò ricorre in essa g. c. , e fa istanza spedirsi a beneficio di detta illustre sua principale *il decreto di spettanza* sopra detti stabili siti a s. Sebastiano, e sopra detti duc. 98740 *vigore fideicommissi* ordinato da detto *D. Gaspare de Riso in ejus testamento et codicillo.*

II. *Addì* 9 *ottobre* 1806 - Nella g. c. della vicaria, *et penes acta* comparisce il procuratore dell' illustre *duchessa di Capracotta D. Maria Rosa de Riso* figlia ed erede del fu D. Giuseppe, e dice come detto fu suo padre come chiamato al *fedecommesso* del fu *D. Gaspare de Riso*, *al qual dopo la morte del medesimo è succeduta detta duchessa*, *che se ne spedì in essa g. c. il decreto di spettanza*, *e fece fare ordini a tutt' i reddenti di detto fedecommesso del fu D. Gaspare*, che per l' avvenire avessero pagato, e corrisposto a lei, come in fatti fu eseguito, e ne stà nel pacifico possesso di esigere. Tra i detti reddenti del fedecommesso vi è il seguente (parla di un credito contro il comune di Pozzuoli). Perciò il comparente ricorre nella g. c. e fa istanza astringersi ecc.

III. Nella g. c. nazionale e presso gli atti comparisce il procuratore della cittadina *Maria Rosa Capracotta*, e dice come il fu *Gaspare de Riso* suo prozio paterno con testamento chiuso a 10 marzo del 1760, ed aperto per la sua seguita morte a 18 febbrajo 1763 dopo aver istituiti eredi *Agostino*

(*) Spesa fatta dalla duchessa di Capracotta.

no de Riso suo fratello, e *Giuseppe de Riso* suo nipote padre della principale del ricorrende fondò un fedecommesso perpetuo mascolino a beneficio de' discendenti di esso *Giuseppe* con escludere sempre le femine, e nel caso che della linea di costui non vi fussero maschi allora invitò al godimento di tal fedecommesso, e maggiorato il maschio primogenito che si troverà esistente, e discendente dall'altro suo nipote *Nicola de Riso*. Nel dì poi 14 febbraro sudetto formò un *codicillo*, nel quale venne a dire, che come il suo fratello *Agostino* era già morto perciò confermò l'istituzione d'erede per intiero a beneficio del nipote *Giuseppe*, e prevedendo il caso che costui venisse a mancare senza maschi ma con lasciare *una*, *o più figlie femine*, in tal caso volle che questa, o queste dovessero *godere del detto fedecommesso*, e dopo la loro morte dovesse passare alla linea del sudetto Nicola. Il caso avverato è quest'ultimo, che *Giuseppe* morì con lasciare solamente essa principale del ricorrente, la quale *speditasi la spettanza* di tali beni con decreto della g. corte de' 20 novembre 1779. trovasi nel pacifico possesso.

Siccome in forza della legge de' 6 piovoso, si è dichiarata la roba compresa in tal fedecommesso di libera pertinenza della ridetta principale del comparente, che n'è attuale godente, ed estinta ogni ulterior chiamata, e fedecommessaria sostituzione a favore di chiunque: perciò ricorre in essa g. c. e fa istanza alla stessa di farne la sollenne, e giuridica dichiarazione.

IV. Nella causa ad istanza della cittadina *Maria Rosa de Riso Capracotta* presso gli atti del preambolo del fu *Giuseppe de Riso* a dì 1. fiorile anno 1. della republica napo-

politana (20 aprile 1799). *Per la g. c. nazionale*, visti gli atti *è stato dichiarato che i* beni pervenuti alla cittadina Maria Rosa de Riso dalla eredità del quondam Gaspare de Riso in virtù del *fedecommesso* dal medesimo istituito, tanto nel suo testamento chiuso a' 10 marzo 1760, ed aperto a' 18 febbraro 1763 quanto nel codicillo chiuso a' 14 febbraro 1763 ed aperto a detto dì 18 febbraro detto anno 1763 per notar Girolamo Gaetano Mazzei di Napoli restino a beneficio della stessa Maria Rosa de Riso *liberi da detto fedecommesso*, il quale attenta la nuova legge de' 6 piovoso resti estinto. Non si esegua però se prima non si registri nel archivio nazionale, e così ec.

V. La duchessa di Capracotta trovò duc. 9000 circa, parte de' duc. 100000 soggetti a fedecommesso, non impiegati dal primo chiamato, di lei padre Giuseppe - Ella, poichè invitata al fedecommesso ne fè l' impiego collo sposo. Ecco come intervenne . . . . . . *Tanto per essa a suo proprio nome, quanto in nome, e parte delli chiamati al maggiorato, e fedecommesso ordinato dal fu D. Gaspare suo proprio, e per essa, e per detti chiamati ut supra, eredi, e successori.*

VI. Pubblicata la legge eversiva de' fedecommessi nel dì 15 maggio 1807 la duchessa domandò nell' abolita g. c. della vicaria che si fusse dichiarata libera la metà de' beni fedecommessarj presso di lei. Il decreto interposto fu . . . . .

M. C. declarat tam bona obventa Ill. Ducissae Capracottae D. Vittoriae Mariangelae Rosae de Riso a D. Josepho de Riso eius patre ope citati testamenti, et decreti praeambuli, quam medietatem pro nunc bonorum remansorum in here-

di-

ditate quondam D. Gasparis de Riso patrui magni dictae Ducissae pariter olim fideicommisso subiectorum cum citato eius testamento fol. 4. esse libera et soluta a quovis vinculo fideicommissi et restitutionis, et libera pertinere in beneficium dictae Ill. Ducissae virtute novissimae pragmaticae sanctionis emanatae sub die 15. mensis Martii currentis anni, salvis iuribus ejusdem Ill. Ducissae super alia medietate dictorum bonorum, etiam in vim dictae pragmaticae sanctionis facta ab ea formali petitione.

VII. *Addì* 16 *settembre* 1779. Nella g. c. della vicaria comparisce il procuratore dell' *illustre barone di Carpinone D. Nicola de Riso*, e dice come per la morte seguita del fu *D. Giuseppe de Riso* si è spedito il decreto di preambolo del medesimo a beneficio dell' illustre *duchessa di Capracotta D. Vittoria Maria Rosa de Riso sua figlia* servata la forma del testamento dello stesso *D. Giuseppe*, per successivamente doversi procedere alla confezione dell' inventario ed intestazione delle partite di arrendamenti, e fiscali. E perchè detto suo illustre principale tiene formale interesse in tal pendenza *tanto a nome proprio*, *quanto come chiamato nel testamento del barone D. Gennaro de Riso avo del detto principale*, e padre del detto fu *D. Giuseppe*: e perciò li conviene, che non si proceda ad atto alcuno per detto inventario e per la mentionata intestazione senza sentirsi il precennato barone suo principale, acciò possa allegare le ragioni, che gli competono così *a nome proprio*, come per effetto *del testamento di detto barone D. Gennaro*. Perciò premessa la riserva delle ragioni, che al suo principale per ogni motivo, titolo, e cau-

sa,